



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato

Riunione ventunesima

Roma, 18 luglio 2017

Verbale sintetico e riassuntivo dei lavori

In data 18 luglio 2017, alle ore 13:00 in Roma, Via del Governo Vecchio n. 3, presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense, si è tenuta la ventunesima riunione della Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato istituita con delibera del Consiglio del 22 maggio 2015.

Sono presenti:

Cons. Avv.	Antonino Gaziano	<i>(Coordinatore la Commissione);</i>
Cons. Avv.	Antonio De Michele	<i>(Componente interno);</i>
Cons. Avv.	Stefano Savi	<i>(Componente interno);</i>
Avv.	Rosanna Beifiori	<i>Ordine di Reggio Emilia (Componente esterno);</i>
Avv.	Marco Lepri	<i>Ordine di Roma (Componente esterno);</i>
Avv.	Giovanna Ollà	<i>Ordine di Rimini (Componente esterno);</i>

Sono assenti giustificati

Cons. Avv.	Rosa Capria	<i>(Componente interno);</i>
Cons. Avv.	Giuseppe Labriola	<i>(Componente interno);</i>
Avv.	Paola Boccardi	<i>Ordine di Milano (Componente esterno);</i>
Avv.	Mariano Mameli	<i>Ordine di Sassari (Componente esterno);</i>
Avv.	Rosanna Rovere	<i>Ordine di Pordenone (Componente esterno);</i>
Avv.	Nicola Cirillo	<i>(Componente Segretario della Commissione).</i>

Presiede la riunione l'Avvocato Antonino Gaziano, Coordinatore della Commissione. In assenza dell'Avvocato Nicola Cirillo, Segretario, assume le funzioni di segretario facente funzione l'Avvocato Giovanna Ollà.

Verranno trattati i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1.** Comunicazione del Coordinatore;
- 2.** Tavolo tecnico interistituzionale in materia di patrocinio a spese dello Stato - aggiornamenti e discussione documento elaborato - relatore *Avvocato Rosanna Beifiori*;
- 2.1.** Protocollo CNF e CSM recante le linee guida in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti aventi ad oggetto la protezione internazionale - relatori *Avvocati Antonio Gaziano e Rosanna Beifiori*;
- 3.** Delibera di iscrizione, conferma della permanenza nonché cancellazione degli avvocati nell'elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio – adozione deliberazione;
- 4.** Elenco difensori di ufficio in Cassazione - determinazioni [relatore *Avvocato Antonino Gaziano contributi degli Avvocati Giovanna Ollà e Rosanna Rovere (cfr. verbale riunione ventesima)*];



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

5. Modifiche al D. Lgs. 272/89, che reca norme di attuazione al Codice del processo minorile di cui al DPR 448/88 - aggiornamenti a cura dell'*Avvocato Giovanna Ollà*;
- 5.1. Parere in materia di inserimento e permanenza nelle liste degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio innanzi il Tribunale per i Minorenni - relatore *Avvocato Giovanna Ollà*;
6. Istituzione premio nazionale in materia di difesa di ufficio - relatore *Avvocato Giovanna Ollà*;
7. Eventi (in)formativi da organizzarsi per i prossimi mesi di luglio e ottobre nei Distretti di Corte di appello che ne hanno fatto richiesta - aggiornamenti a cura dell'*Avvocato Antonino Gaziano*;
8. Varie ed eventuali ivi incluso l'approvazione del verbale della scorsa riunione del 20 Giugno 2017.

OMISSIS

Punto 5.1. all'odg - Parere in materia di inserimento e permanenza nelle liste degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio innanzi il Tribunale per i Minorenni - *relatore Avvocato Giovanna Ollà*.

Prende la parola l'Avv.to Ollà che richiamando la bozza di parere introdotta nella riunione della presente Commissione del 7 aprile 2017, illustra le questioni poste dagli Ordini in materia di inserimento e permanenza nelle liste degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio innanzi il Tribunale per i Minorenni.

Dopo ampia discussione, la Commissione approva il parere per come di seguito riportato.

La Commissione, inoltre, dispone che il presente verbale venga inviato per estratto, relativamente al presente punto, a tutti gli Ordini a cura del funzionario del CNF, Sig.ra Anna Mochi.

Parere: lista avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio innanzi il Tribunale dei minorenni.

Relatore: Avv.to Giovanna Ollà (*Componente*)

La problematica relativa alla valutazione dei requisiti per l'inserimento e la permanenza nella lista degli avvocati abilitati a svolgere difese di ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni, deriva dal fatto che la normativa di riferimento è quella di cui art. 11 d.P.R. 448/1988 letto in combinato disposto con l'art. 15 del d. lgs. 272/1989 che prevedono un doppio percorso di inserimento nelle relative liste tenute dall'Ordine distrettuale: la frequentazione di un corso di perfezionamento e aggiornamento nelle materie del diritto minorile ovvero essere in possesso di specifica preparazione nella materia del diritto minorile. In merito a questo ultimo requisito l'art. 15 del citato d. lgs. stabilisce che la specifica preparazione in diritto minorile debba dedursi dall'esercizio della professione forense avanti alle autorità giudiziarie minorili **non saltuario**.

Il d. lgs. 6/2015 non contiene alcuna abrogazione delle citate disposizioni normative né contiene alcuna indicazione circa la gestione della difesa di ufficio avanti agli organi di giustizia minorile.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Al fine di fornire alcune indicazioni agli Ordini aventi lo scopo di raccordare per quanto possibile ed in quanto compatibili le norme di cui ai richiamati testi di legge in quanto tutt'ora in vigore in difetto di espressa abrogazione con la nuova normativa sulla difesa di ufficio (che prevede ad esempio espressamente la verifica annuale dei requisiti attraverso la richiesta di permanenza) in sede di linee guida, all'art. 3 comma 4 *bis* sono stati individuati alcuni possibili criteri per dare contenuto allo stesso concetto di "*esercizio non saltuario della professione avanti agli organi di giustizia minorile*" che neppure l'art. 15 del d. lgs. 272/89 individua con chiarezza.

Pertanto stante la portata non strettamente precettiva delle linee guida che, sul punto non riproducono alcuna norma né disposizione regolamentare, si ritiene:

- che l'Ordine distrettuale, che ha la tenuta e la gestione delle liste dei difensori di ufficio avanti agli organi della giustizia minorile, può valutare discrezionalmente il presupposto di non saltuario esercizio della professione;
- che nell'ambito delle linee guida (da ultimo approvate dal Consiglio nazionale forense durante la seduta amministrativa del 21 ottobre 2016) è stato ritenuto che il non saltuario esercizio della professione innanzi agli organi di giustizia minorile possa essere concretizzato nell'aver presenziato a n. 2 (due) udienze avanti a detti organi (sia ai fini della iscrizione che della permanenza), richiedendo altresì prova degli altri requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del Regolamento CNF sulla difesa di ufficio;
- che gli avvocati inseriti nelle sole liste dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio innanzi il Tribunale per i Minorenni alla data di approvazione delle linee guida del Consiglio nazionale forense – 21 ottobre 2016, fermo restando l'inserimento nell'elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, ai fini della permanenza nella suddetta lista, possano richiedere la permanenza per tutto l'anno 2017 documentando all'Ordine circondariale la partecipazione a n. 2 (due) udienze innanzi il Tribunale per i Minorenni;
- che gli avvocati inseriti nell'elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere la difesa di ufficio che intendano richiedere l'inserimento nella lista degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio innanzi il Tribunale per i Minorenni tenuta dall'Ordine distrettuale, ai fini dell'inserimento nella suddetta lista potranno, in applicazione dell'art. 3, comma 4 *bis* delle linee guida CNF, documentare all'Ordine circondariale la partecipazione a n. 2 (due) udienze innanzi il Tribunale per i Minorenni fermo restando la discrezionalità riconosciuta all'Ordine distrettuale nell'ambito della valutazione del requisito relativo alla comprovata esperienza nel diritto minorile;
- che, in via di prima applicazione e del tutto eccezionale oltreché transitoria, ove l'Ordine distrettuale abbia proceduto ad inserire ovvero confermare la permanenza dell'iscrizione degli avvocati nella sola lista di quelli disponibili ad assumere la difesa di ufficio innanzi il Tribunale per i Minorenni, per l'anno 2018 dovrà seguire le indicazioni di cui in precedenza;
- che, in via di prima applicazione e del tutto eccezionale oltreché transitoria, l'Ordine circondariale dovrà verificare i requisiti degli avvocati che richiedono l'inserimento nella lista degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio innanzi il Tribunale per i Minorenni, inviando all'uopo all'Ordine distrettuale la istanza e il relativo motivato parere.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

In sintesi, pertanto:

- per quanto concerne la valutazione dei requisiti per l'inserimento nelle liste degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio innanzi gli organi di giustizia minorile, fermo restando quanto sopra dedotto e quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 11 d.P.R. 448/88 e 15 d. lgs. 272/1989, si ritiene che l'Ordine distrettuale, verificata la iscrizione nell'elenco unico nazionale ed il parere dell'Ordine circondariale, possa, pur nella cornice delle linee guida, che rappresentano indicazione di massima e non precettive, valutare discrezionalmente il requisito relativo alla comprovata esperienza nel diritto minorile.
- per quanto concerne la permanenza nelle liste degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio innanzi gli organi di giustizia minorile di coloro che siano già inseriti nell'elenco unico nazionale tenuto dal CNF e i cui requisiti sono stabiliti sia dal d. lgs. 6/2015 che dal Regolamento attuativo del CNF, si ritiene che l'Ordine distrettuale, verificata la iscrizione nell'elenco unico nazionale ed il parere dell'Ordine circondariale, possa, pur nella cornice delle linee guida, che rappresentano indicazione di massima e non precettive, valutare discrezionalmente il requisito relativo alla comprovata esperienza nel diritto minorile;
- per quanto concerne la permanenza nelle liste degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio innanzi gli organi di giustizia minorile di coloro che alla data di adozione delle linee guida del CNF – 21 ottobre 2016, non erano inseriti nell'elenco unico nazionale tenuto dal CNF e i cui requisiti sono stabiliti sia dal d. lgs. 6/2015 che dal Regolamento attuativo del CNF, fermo restando l'inserimento nell'elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio, ai fini della permanenza nella suddetta lista, possano richiedere la permanenza per tutto l'anno 2017 documentando all'Ordine circondariale la partecipazione a n. 2 (due) udienze innanzi il Tribunale per i Minorenni.

Inoltre, si precisa che:

- la domanda di inserimento ovvero permanenza nella lista degli avvocati disponibili ad assumere la difesa di ufficio innanzi gli organi di giustizia minorile va presentata all'Ordine circondariale che, per quanto di competenza, invia all'Ordine distrettuale, senza indugio, la istanza del richiedente unitamente a parere motivato. Sarà poi l'Ordine distrettuale a deliberare l'inserimento ovvero la permanenza nella lista suddetta.

Alle ore 14,30, non essendovi più null'altro da trattare, la Commissione termina i lavori, riconvocandosi per **mercoledì 20 settembre 2017, alle ore 13,00**, presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense in Roma, via del Governo Vecchio n. 3.

Del che è verbale.

per l'Avv.to **Nicola Cirillo**
(Segretario della Commissione)

f.to l'Avv.to **Giovanna Ollà**
(Segretario verbalizzante f.f.)

f.to **Cons. Avv. Antonino Gaziano**
Coordinatore Commissione CNF in materia di difesa di ufficio
e patrocinio a spese dello Stato